

Allegato n. 8  
(articolo 269)

**Diritto di copia  
Su supporto diverso da quello cartaceo**

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Diritto di copia forfettizzato</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore</i>	€ 3,84
<i>Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti</i>	€ 5,76
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore</i>	€ 6,41
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti</i>	€ 7,69
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti</i>	€ 9,62
<i>Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB</i>	€ 4,50
<i>per ogni compact disc</i>	€ 320,48

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

*Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia  
del Ministero della giustizia*  
MURA

*Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia e delle finanze*  
FRANCO

15A04573

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 20 maggio 2015.

**Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 80, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con

propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»;

Visto, altresì, l'art. 111, comma 1, del richiamato decreto legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne

